

**AVV. KATIA GIARDINI**  
Patrocinante in Cassazione  
10122 TORINO -Piazza Statuto n. 10  
TEL. 011 5184338 - FAX 011 5561551  
e-mail :katia.giardini@studiolegalegiardini.it  
pec:katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it  
C.F. GRDKTA73A50L219Y  
P.IVA 07626790013

**AVV. PAOLO TORMENA**  
via Frejus n. 10/N - 10139 Torino  
tel 011/4343008 - fax 0114349082  
paolo.tormena@gmail.com  
paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it  
C.F.TRMPLA73E11L219G  
P.IVA 09104330015

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA**

**Sez. Terza Quater – relativa al ricorso RG. n. 13498/2022**

**ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE ex ART. 55 C.p.a.**

**CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI**

**MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.**

**MEDICAL GROUP s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Marco MAZZETTI, P. Iva 06554720018, con sede legale in Torino, c.so Re Umberto n. 82, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Katia GIARDINI, C.F. GRDKTA73A50L219Y, e dall'avv. Paolo TORMENA, C.F. TRMPLA73E11L219G, entrambi del Foro di Torino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it, paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 0115561551, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Torino, p.zza Statuto n. 10, come da procura speciale redatta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8 c. 3 D.P.C.M. 40/2016,

**-ricorrente-**

**contro**

**MINISTERO DELLA SALUTE**, C.F. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio *eletto* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

**-resistente-**

**nonché contro**

**Regione Piemonte** in persona del Presidente della giunta Regionale nonché legale rappresentante *pro tempore*, CF. 8008760016, nella sede per la carica in Torino, piazza

Castello n. 165, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

**-resistente-**

**nonché contro**

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, C.F. 80415740580 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio *eletto* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

**-resistente-**

**nonché contro**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio *eletto* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**- resistente-**

**nonché contro**

la **Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano**, C.F. 80188230587 in persona del legale rappresentante *pro tempore* in atti rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Maurizio GRECO nel domicilio *eletto* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistente-**

**e nei confronti**

della **Regione Abruzzo** (C.F.80003170661), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Calabria** (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Campania** (C.F. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Emilia Romagna** (C.F. 80062590379), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Friuli**

**Venezia Giulia** (C.F. 80014930327), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Lazio** (C.F. 80143490581), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Liguria** (C.F. 00849050109), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Lombardia** (C.F. 80050050154) in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Molise** (C.F. 00169440708), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Bolzano** (C.F. 00390090215), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Provincia Autonoma di Trento** (C.F. 00337460224), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.; della **Regione Puglia** (C.F. 80017210727), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; dell'**Assessorato alla Salute della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore e legale rappresentante p.t.; della **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Umbria** (C.F. 80000130544), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Autonoma Valle D'Aosta** (C.F. 80002270074), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.; della **Regione Veneto** (C.F. 80007580279), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

**nonchè nei confronti, in qualità di controinteressate,**

- **MINERVA S.A.S. DI MELATO GIANCARLO FELICE & C.**, in persona del legale rappresentante con sede in Monselice (PD), Via Rovigana 34/A (C.F. / P.I. 03465990285), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefano Ascioni (C.F. SCNSFN55R02H501Z) e Adriano Abate (C.F. BTADRN59B13H501Q) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Giulio Cesare 95, p.e.c.: [rup.ascionistefano@pec.it](mailto:rup.ascionistefano@pec.it) e [adrianoabate@pec.it](mailto:adrianoabate@pec.it)

- **GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA S.R.L.**, con sede in Thiene (VI), Via Catelletto 28 (C.F./ P.I. 02971380247), in persona dell'A.D., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefano Ascioni (C.F. SCNSFN55R02H501Z) e Adriano Abate (C.F. BTADRN59B13H501Q) ed elettivamente domiciliata presso lo stu-

dio del primo in Roma, Viale Giulio Cesare 95, p.e.c.: [rup.ascionistefano@pec.it](mailto:rup.ascionistefano@pec.it) e [adria-noabate@pec.it](mailto:adria-noabate@pec.it))

**-GUARDA MEDICAL S.R.L.**, con sede in Ora (BZ), Zona Produttiva Plattl 11 (C.F. / P.I. 02892520210), in persona dell'Amministratore Unico, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefano Ascioni (C.F. SCNSFN55R02H501Z) e Adriano Abate (C.F. BTADR59B13H501Q) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Giulio Cesare 95, p.e.c.: [rup.ascionistefano@pec.it](mailto:rup.ascionistefano@pec.it) e [adrianoabate@pec.it](mailto:adrianoabate@pec.it))

**- ASSOCIATES OF CAPE COD EUROPE GMBH** (P.I. DE111654457), con sede a Mörfelden-Walldorf (Germania), in Opelstrasse 14, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Ranalli (C.F. RNL MRC 80P10 D600M – PEC [marco.ranalli@ordineavvgenova.it](mailto:marco.ranalli@ordineavvgenova.it) – Fax 02/36631441),

**-GERHO' S.P.A.**, con sede in Bolzano (BZ), Via Luigi Negrelli 4 (C.F. / P.I. 02668590215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Michelangelo Ortore (C.F. RTRMHL71M03F443N) e Stefano Ascioni (C.F. SCNSFN55R02H501Z) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare 95, p.e.c.: [michelangelo.ortore@altoadigepec.it](mailto:michelangelo.ortore@altoadigepec.it) e [rup.ascionistefano@pec.it](mailto:rup.ascionistefano@pec.it))

**- GMT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Monselice (PD), Via Santo Stefano 17 (C.F. /P.I. 04952970285), in persona del liquidatore *pro tempore* Sig. Melato Giancarlo, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefano Ascioni (C.F. SCNSFN55R02H501Z) e Adriano Abate (C.F. BTADR59B13H501Q) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Giulio Cesare 95, p.e.c.: [rup.ascionistefano@pec.it](mailto:rup.ascionistefano@pec.it) e [adrianoabate@pec.it](mailto:adrianoabate@pec.it))

**- COCCATO E MEZZETTI S.R.L.** (C.F.: 01045500038), con sede a Galliate (NO) in Via Ugo Foscolo n. 12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandro Ezechieli (C.F.: ZCHLSN79S07D969C; PEC: [alessandro.ezechieli@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.ezechieli@milano.pecavvocati.it); fax: 02/36631441), dall'Avvocato Matteo Pulcini (C.F. PLCMTT94S22H769D; PEC: [matteo.pulcini@legalmail.it](mailto:matteo.pulcini@legalmail.it); fax: 02/36631441)

**- SANIFOR S.R.L.** codice Fiscale/P.IVA 00814070181, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Pavia, via Ponte di Pietra n. 34, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC

saniforsrl@pec.atcservicepv.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>),  
costituente pubblico registro ai sensi di legge,

- **Bericah S.p.a.**, codice Fiscale/P.IVA 00899910244, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio, 14 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC [bericah@pec.it](mailto:bericah@pec.it) estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

#### **nel giudizio già proposto per l'annullamento**

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

#### **nonché per l'annullamento**

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

#### **ed ora per l'annullamento**

della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022

#### **nonché per l'accertamento**

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione Piemonte a riscuotere o compensare la somma pari a € **757.023,66**

#### **e, per l'effetto, per la condanna**

della Regione Piemonte alla restituzione alla ricorrente delle somme eventualmente percepite o compensate a titolo di pay back a copertura dello sfioramento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018

#### **nonchè per il risarcimento**

di tutti i danni patrimoniali patiti e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati,

\* \* \*

1. Con il ricorso r.g. n. 13498/2022 sono stati censurati dalla ricorrente, sotto plurimi profili il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto della spesa sanitaria regionale per acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed i precedenti decreti ministeriali, nonché per plurimi profili di incostituzionalità il D.Lgs. 9 agosto 2022 n. 115.

2. Con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi, sono state censurate altresì le determinazioni delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta con cui è stato individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici con le relative quote di ripiano (c.d. meccanismo di ‘payback’) dovute alle singole Regioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario regionale, stabilendo, altresì, che il versamento dovesse essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale.

3. Con il D.L. n. 4/2023, il cui art. 1 ha modificato il comma 9-bis dell’articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii., la previsione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali è stata sostituita dalla seguente previsione: “[l]e aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023”.

4. Con il D.L. 34/2023 c.d. Decreto Energia del 28 marzo 2023, veniva disposta una ulteriore proroga al 30 giugno 2023, disponendo all’art. 8 “3. *Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell’importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto*

*disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.”.*

5. In data 26 maggio 2023 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 di conversione del D.L. n. 4/2023, che ne ha modificato soltanto alcuni elementi residuali degli artt. 8 e 9, con riferimento in particolare alla definizione dell’importo IVA, che va scorporato in base alle aliquote specifiche oggetto delle fatture.

Tutto ciò premesso, stante la ritenuta fondatezza delle proprie ragioni, la ricorrente non ritiene di rinunciare al procedimento *de quo* e, pertanto, al fine di evitare i pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero da un esborso tanto esoso, richiesto con un unico e contestuale pagamento, si rende, dunque, imprescindibile la presentazione della presente istanza per l’adozione di idonee misure cautelari collegiali.

**SUI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE  
DI ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE ex ART. 55 C.p.a.  
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI  
MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.**

Richiamando integralmente quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, stante l’ingente somma richiesta dalla Regione Piemonte a MEDICAL GROUP a titolo di pay back pari a € 757.023,66, la società ricorrente, onde scongiurare pregiudizi gravi e irreparabili, che dovessero derivare dall’esecuzione del provvedimento regionale impugnato, connessi agli effetti degli atti e dei provvedimenti impugnati nel ricorso principale, tali da non consentire una dilazione fino alla prima camera di consiglio utile, formula istanza di adozione di preliminari misure monocratiche ex art. 56 C.p.a., nonché di sospensione del provvedimento stesso.

a) Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la deducente sottolinea che, sulla base delle verifiche dalla medesima effettuate come riportate nel **secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti**, è evidente come la Regione Piemonte abbia considerato al fine della quantificazione del fatturato generato dalla deducente nel quadriennio 2015-2018 attraverso la vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale alla base del regime di pay back, prodotti/servizi che non rientrano nel novero dei dispositivi medici assoggettati alla disciplina di ripiano qui impugnata, pervenendo ad una errata quantificazione del fatturato attribuito alla ricorrente (€ 7.019.420,95) ed incidente sulla

spesa complessiva regionale per acquisto di dispositivi medici. Tale quantificazione si discosta rispetto alla ricostruzione puntuale e precisa offerta dalla deducente del proprio fatturato potenzialmente interessato dalla disciplina del pay back (€ 6.340.846,47), nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse considerata legittima.

In altre parole, la Regione Piemonte **ha commesso un grave errore di ben € 678.574,48 in più** nella determinazione del fatturato accertato rispetto a quello **effettivamente generato dalla deducente dalla vendita di dispositivi medici individuati come tali secondo la tassonomia ministeriale.**

Si badi che la quantificazione del fatturato soggetto a pay back come sopra offerta è frutto di una ricostruzione contabile operata dalla società ricorrente sulla base della propria documentazione, che, comunque non consente di pervenire ad una stima certa della quota di ripiano a carico della deducente. Ciò perché il prospetto allegato alla Determinazione della Regione Piemonte, come già detto, risulta privo delle necessarie informazioni per la **verifica** del calcolo effettuato, in quanto carente sia dell'indicazione della percentuale di incidenza del fatturato dell'azienda ricorrente generato dalla vendita di dispositivi medici al sistema sanitario regionale sulla spesa generale regionale annuale per l'acquisto di dispositivi medici sia delle fatture e/o delle singole voci delle fatture, prese in considerazione per la determinazione del fatturato incidente sullo sfioramento.

**A ciò si aggiunga, la mancata comunicazione da parte della Regione Piemonte della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di pay back.**

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili. **Solo così la MEDICAL GROUP S.r.l. potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Piemonte rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.**

**Vale la pena ancora ribadire che la quantificazione della quota di pay back in capo alla deducente è comunque errata poiché, come già rilevato a pagina 11, punto A) del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, la Regione Piemonte non ha rideterminato le quote di ripiano a seguito della esclusione delle seguenti società**



dall'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano: ITALFARMACO SRL, WYETH SPA, CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL.

**Nonostante lo stralcio delle suddette società, sia i fatturati che le quote di ripiano attribuiti alle altre aziende NON sono cambiati nell'elenco allegato alla determinazione impugnata rispetto all'elenco allegato all'avvio del procedimento amministrativo – Cfr. elenchi allegati ai doc.ti 4 e 11.**

Evidente, quindi, che la Regione Piemonte non ha provveduto, a seguito dell'esclusione delle predette società, alla **rideterminazione** dei fatturati e delle relative quote per ogni singola società fornitrice.

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione Piemonte nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

b) Sotto il profilo del *periculum in mora*, si evidenzia il pregiudizio grave ed irreparabile che la deducente subirebbe nelle more della definizione del giudizio per effetto dell'esecuzione del provvedimento di ripiano della Regione Piemonte impugnato, nonostante l'avvenuta proroga del termine di pagamento al 30 giugno 2023.

Infatti, MEDICAL GROUP, essendo una piccola-media impresa – cfr. doc. 14 visura – subirebbe comunque un gravissimo pregiudizio economico qualora dovesse effettivamente rimborsare la quota di pay back ad essa richiesta, pari a € 757.023,66, **o la stessa dovesse essere compensata a norma del D.L. n. 78/2015**. La succitata proroga concessa dal Governo, molto breve, non è stata sufficiente a consentire alla deducente di dotarsi dei fondi necessari.

Negli anni dal 2015 al 2018 MEDICAL GROUP non ha potuto certo appostare nessun fondo rischi o riserva in assenza di attuazione della norma di cui al D.L. 78/2015, che ha ingenerato il legittimo affidamento circa la certezza dei rapporti negoziali intercorsi con la Pubblica Amministrazione.

**Peraltro, neanche vi avrebbe potuto, per carenza di determinazione dell'indice di sfioramento del tetto definito soltanto nel 2019 in spregio al dettato legislativo che prevedeva la determinazione del medesimo nel mese di settembre di ciascun anno.**

In altre parole, la richiesta formulata dalla Regione Piemonte di pay back sul fatturato delle annualità 2015-2018 determina in capo a MEDICAL GROUP una rettifica

retroattiva della redditività aziendale, con oneri di entità tale non soltanto da annullare gli utili netti realizzati nel quadriennio ma da compromettere la stabilità della società sul mercato.

MEDICAL GROUP, il cui fatturato per l'anno 2022 è di circa di 2,9 milioni di euro, vede così messo a rischio il suo equilibrio economico-finanziario per l'anno corrente, dal momento che la somma richiesta per le annualità dal 2015 al 2018 ammontante ad euro € 757.023,66 grava tutta sulla cassa e sul bilancio 2023 senza aver potuto accantonare riserve di rischio nei bilanci precedenti e il pagamento è richiesto senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

Ciò incide evidentemente sulla **continuità aziendale**, visto che la società si trova – praticamente – da un giorno all'altro a dover subire un prelievo forzoso, fino a oggi non prevedibile e nemmeno ipotizzabile nel suo concreto ammontare, con il rischio di non poter far fronte ai debiti assunti.

Ma v'è di più.

Non è difficile cogliere le importanti implicazioni di un simile esborso, che si aggiungerebbe alla significativa diminuzione del fatturato generato nello scorso anno (2022), medesimo trend nell'anno in corso, rispetto alle annualità 2020-2021 (doc.ti 7 e 15) interessate da maggiori forniture dettate dall'emergenza pandemica.

Evidenti sono, altresì, le ripercussioni sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente, la quale non potrebbe più contare sui propri utili percepiti sui bilanci relativi agli anni 2015-2018, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti.

La quota di ripiano, sebbene così ingente, è stata richiesta dalla Regione Piemonte con un orizzonte temporale brevissimo, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

È certo, poi, che detta richiesta di pagamento immediato comprometterà ogni previsione di bilancio fin qui prudentemente operata, imponendo repentini e gravi tagli che potranno anche pregiudicare la capacità della società di operare in un mercato assai competitivo quale quello dei dispositivi medici.

La mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sensibilmente sul bilancio della ricorrente, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con la deducente (dipendenti, fornitori, creditori). **È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito della liquidità necessaria per pagare gli stipendi, i fornitori**

**della società e gli adempimenti fiscali ordinari**, creando un grave ed improvviso stress all'ordinaria gestione dell'impresa e imponendo dolorosi tagli in un settore così rilevante per la salute pubblica e la competitività del Paese.

A tutto voler concedere, e comunque ribadendone l'illegittimità, un prelievo di una tale entità avrebbe dovuto essere disposto con modalità diverse e/o differito. Ad esempio, le singole Regioni avrebbero dovuto articolare il versamento in più rate, così consentendo alla ricorrente di ammortizzare il gravoso esborso preteso. La somma richiesta è talmente elevata da comportare inevitabili ripercussioni sull'operatività di una società che concorre a soddisfare il primario interesse pubblico rappresentato dal sistema sanitario nazionale e il benessere delle persone.

MEDICAL GROUP, pur fermamente convinta dell'ingiustizia e illegittimità della disciplina del c.d. pay back, non ha comunque risorse liquide per corrispondere la quota di riparto richiestale entro il 30 giugno p.v. **correndo così il rischio concreto di subire, già dal 1 luglio 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015 e già contestata nei ricorsi presentati, con conseguenti gravissime ripercussioni finanziarie tali da comprometterne la continuità aziendale.**

Ciò anche considerato che soltanto con la recente conversione in legge del D.L. n. 34/2023, la ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza del modificato regime pay back dispositivi medici sia relativamente alle condizioni di adesione alla transazione e dello scomputo dell'iva, sia del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e, pertanto, fin d'ora si concretizza l'estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., stante l'ormai prossima scadenza del 30 giugno.

Infine, non può neppure trascurarsi che, all'esito di procedure di cui è risultata aggiudicataria, MEDICAL GROUP ha stipulato vari contratti con strutture sanitarie pubbliche, impegnandosi a fornire dispositivi medici e strumentazione diagnostica.

Qualora la ricorrente dovesse essere costretta al pagamento delle somme richieste dalla Regione Piemonte o dovesse subire la compensazione delle partite contabili aperte, potrebbe trovarsi nella situazione di non riuscire ad onorare gli obblighi contrattualmente assunti.

Ciò comporterebbe non poche ripercussioni. Nell'ipotesi, l'interruzione e la mancata erogazione delle prestazioni contrattuali, infatti, potrebbe configurare una grave inadempienza contrattuale con possibili risvolti negativi anche per le partecipazioni a futuri bandi di gara.

L'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*

alle procedure già indette, prevede una espressa causa di esclusione dalla partecipazione alle gare nei casi in cui « *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento [...]* ».

MEDICAL GROUP, il cui fatturato 2022, come già detto, è all'incirca di 2,9 milioni di euro, vede così messo a rischio il suo equilibrio economico-finanziario per l'anno corrente dal momento che la somma richiesta per le annualità dal 2015 al 2018 ammontante ad euro € 757.023,66 grava tutta sul bilancio 2023 senza aver potuto accantonare riserve di rischio nei bilanci precedenti e il pagamento, come detto, è richiesto, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

**L'Ecc.mo Signor Presidente con il recentissimo decreto presidenziale n. 3023 del 13.07.2023 in altro procedimento in materia di pay back dispositivi medici, proprio per i motivi ivi illustrati, ha accolto l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospeso l'esecutività degli atti impugnati – doc. 16.**

Precedentemente, sempre in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, il TAR Umbria ha rilevato che « [...] *la domanda cautelare proposta con il ricorso appare suscettibile di positiva definizione, nella parte in cui il provvedimento impugnato impone il pagamento una tantum “degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [...]”, senza consentire alcuna dilazione annuale degli stessi, gravando così in modo esorbitante sulle finanze dell'azienda fornitrice di detti dispositivi, la quale vedrebbe azzerati i propri utili percepiti su bilanci chiusi da anni, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti, con evidente pregiudizio alla propria sopravvivenza sul mercato* » (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 8 marzo 2023, n. 27).

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione dei provvedimenti o l'esercizio dei poteri che il Collegio riterrà opportuno adottare al fine di non pregiudicare il diritto della società ricorrente quale, in particolare, il *remand* all'Amministrazione.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Società MEDICAL GROUP srl, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti

impugnati e/o di adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare l'interesse della ricorrente, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese e onorari.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, si produce il seguente documento:

15) bilancio 2020

16) TAR Lazio-Roma, decreto presidenziale n. 3023 del 13.07.2023

*Salvis iuribus*

Torino, li 14 giugno 2023.

(Avv. Katia GIARDINI)

(avv. Paolo TORMENA)